

**La lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla concessione del buono pasto nelle giornate in cui svolge un orario di lavoro effettivo inferiore alle sei ore in quanto usufruisce dei riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41 del d.lgs. n. 151/2001?**

Premesso che le ore usufruite ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 151/2001 sono utili al perfezionamento dell'orario di lavoro come da più parti affermato (si vedano in proposito la nota n. 40527P-4.17.1.7.5 del 10/10/2012 e la precedente nota n. 21368/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la nota del 7.3.2011 dell'Ufficio Relazioni Sindacali dell'Ispettorato Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la nota n.13/UCNP/18004 del 24/12/2010 dell'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità nonché la nota del 9.3.1999 del Collegio Istruttorio del Comitato Nazionale di Parità e Pari Opportunità nel Lavoro), si ritiene che l'erogazione del buono pasto alla lavoratrice che usufruisce dei permessi in esame è subordinata al rispetto delle prescrizioni dell'art. 5 del CCNL 1998/2001 del 21.02.2002 per il personale non dirigente del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione e al rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni in tema di orario di lavoro. In altri termini, la lavoratrice può accedere al beneficio del buono pasto purché effettui, nella giornata lavorativa, l'orario di lavoro complessivo (comprensivo delle ore di permesso) previsto dalle disposizioni in materia e fruisca della relativa pausa mensa nella fascia oraria stabilita.